

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 9 febbraio 2003

del 15 novembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 9 febbraio 2003 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - il decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (FF 2002 5783) e
 - la legge federale del 21 giugno 2002 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie (RU 2002 1643, FF 2002 3979).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
 - 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1, RU 2002 3193; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11, RU 2002 1755, 3200; ODP);
 - 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51, RU 2002 1758), come anche le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero;*
 - 33 *i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna;*
 - 34 *i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
 - 35 *i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata (lettre signature) al*

Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);

- 36 il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 37 le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà *immediatamente*, ma al più tardi entro le ore 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:
 1. Volete accettare il decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei *diritti popolari*?
 2. Volete accettare la legge federale del 21 giugno 2002 sull'*adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie* all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz